

Mancato uso del nuovo codice tributo: non è necessario monitorare il limite di spesa statale

Industria 4.0 col plafond 2025

Per gli investimenti soltanto prenotati nel corso del 2024

DI GIOVANNI PANZERA
DA EMPOLIE GIULIA TRASMONDI

Industria 4.0, per gli investimenti solo "prenotati" nel 2024 il plafond è quello del 2025. Molte imprese che nel 2024 hanno "prenotato" investimenti agevolabili con il credito d'imposta "Industria 4.0" da realizzare nel 2025, si interrogano su quale sia il plafond annuale di spesa (€ 20 mln) cui imputare tali investimenti.

La legge di bilancio 2025 (l. 207/2024), all'art. 1, comma 445, ha disposto la cessazione anticipata al 31 dicembre 2024 del credito d'imposta di cui al comma 1057-bis della legge n. 178/2020, che originariamente riconosceva detto credito "alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025" ed estendeva il periodo agevolabile al "30 giugno 2026" in caso di prenotazione (ossia accettazione dell'ordine e pagamento di acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione) entro il 31 dicembre 2025.

Il credito era riconosciuto in misura variabile in base all'entità dell'investimento e fino al "limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro". A seguito della novella legislativa, il comma 1057-bis continua, dunque, ad applicarsi solo agli investimenti effettuati "a decorrere dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2024".

Contestualmente, il comma 446 del citato art. 1 ha disciplinato autonomamente la stessa agevolazione per gli "investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025" prevedendo anche questa volta una "coda" al 30 giugno 2026 subordinata alla "prenotazione" entro il 31 dicembre 2025. La novità rispetto al passato è il tetto di spesa complessivo pari a € 2,2 miliardi, da cui sono esclusi solo gli investimenti per i quali entro il 31 dicembre 2024 (data di pubblicazione della legge di bilancio) "il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione".

La misura del credito spettante è rimasta immutata, così come il plafond annuale di spesa a disposizione dell'impresa. Considerato il dato letterale della norma, secondo cui "il limite di cui al primo periodo non opera" per gli investimenti

2025 prenotati nel 2024, il meccanismo di "prenotazione" previsto dal secondo periodo del comma 446 rileva unicamente ai fini dell'esclusione dal tetto di spesa di € 2,2 miliardi, senza incidere sul regime agevolativo applicabile, che resta quello previsto dal medesimo comma 446 e sul conseguente plafond cui computare l'investimento (ossia quello del 2025). Del resto, a seguito della modifica legislativa, un investimento con acconto pagato e ordine accettato entro il 31 dicembre 2024, ma realizzato nel 2025 non potrebbe essere agevolato ai

sensi del comma 1057-bis in quanto non "effettuato" nel 2024. A confermare questa interpretazione è anche il decreto di

rettoriale del 15 maggio 2025 (come modificato il 16 giugno), che, pur richiamando per gli investimenti prenotati nel 2024 le modalità di comunicazione previste dal decreto 24 aprile 2024 (riferito al vecchio regime), li qualifica espressamente come investimenti 2025 non soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dal citato decreto del 15 maggio 2025 in quanto non rientranti nel tetto di spesa di € 2,2 mld. e, dunque, non soggetti agli obblighi di monitoraggio cui detta comunicazione è funzionale.

Né in senso contrario rilevano i precedenti di prassi relativi a prevenienti regimi dell'agevolazione o l'introduzione del nuovo codice tributo "7077", riservato ai soli investimenti 2025 non prenotati. Sotto il primo profilo, infatti, la prassi citata si riferisce a differenti formulazioni della normativa agevolativa in questione, in cui la c.d. prenotazione era necessaria per garantire il riconoscimento del credito alle condizio-

ni previste per l'anno precedente a quello di realizzazione dell'investimento. Esigenza, quest'ultima, che non sussiste

le. Una diversa lettura dell'art. 1, comma 446, secondo periodo oltre a risultare in contrasto con il dato normativo, esponendo a futuri rischi accertativi, penalizzerebbe irragionevolmente le imprese che nel 2024 hanno pianificato investimenti da effettuare nel 2025, i quali, prima della riforma, sarebbero stati comunque imputati all'anno di effettuazione (appunto, il 2025), anche in presenza di acconti 2024. E ciò per effetto di una modifica normativa introdotta alla fine del 2024, anno in cui l'impresa poteva avere già ampiamente usufruito del montante annuale degli investimenti normativamente spettante.

le. Una diversa lettura dell'art. 1, comma 446, secondo periodo oltre a risultare in contrasto con il dato normativo, esponendo a futuri rischi accertativi, penalizzerebbe irragionevolmente le imprese che nel 2024 hanno pianificato investimenti da effettuare nel 2025, i quali, prima della riforma, sarebbero stati comunque imputati all'anno di effettuazione (appunto, il 2025), anche in presenza di acconti 2024. E ciò per effetto di una modifica normativa introdotta alla fine del 2024, anno in cui l'impresa poteva avere già ampiamente usufruito del montante annuale degli investimenti normativamente spettante.

Una diversa lettura della norma penalizzerebbe irragionevolmente le imprese che nel 2024 hanno pianificato investimenti da effettuare nel 2025

sarebbero stati comunque imputati all'anno di effettuazione (appunto, il 2025), anche in presenza di acconti 2024. E ciò per effetto di una modifica normativa introdotta alla fine del 2024, anno in cui l'impresa poteva avere già ampiamente usufruito del montante annuale degli investimenti normativamente spettante.

— © Riproduzione riservata —

BREVI

Sulla Guue del 21/10/2025 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2025/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 ottobre 2025 che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014, (UE) 2021/523 e (UE) 2024/1620 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti.

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha firmato il Decreto per la programmazione delle risorse finanziarie destinate ai "Grandi Progetti Beni culturali" per l'annualità 2025. L'importo complessivo sarà di oltre 15 milioni per 5 interventi mirati che coinvolgeranno Puglia, Veneto Toscana, Lazio ed Emilia Romagna. Il Piano individua beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali è necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.

L'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (IC-SC) ha approvato il Piano Strategico 2025-2030, il primo documento programmatico dopo la trasformazione in Società per Azioni. Il Piano traccia una direzione chiara: rafforzare il ruolo di piatta-

forma finanziaria di riferimento per lo sviluppo dello Sport e della Cultura, mobilitando 4 miliardi di euro di risorse per attivare oltre 5 miliardi di nuovi investimenti entro il 2030 e generare benefici sociali stimati in 20 miliardi di euro. La strategia punta a una crescita solida e sostenibile attraverso quattro priorità trasversali: integrazione, coesione, sviluppo sostenibile e transizione competitiva. Contestualmente, l'Istituto rinnova anche la propria identità visiva, segno di un'evoluzione che unisce radici e futuro, e racconta con un linguaggio contemporaneo la propria missione: promuovere sviluppo sostenibile, responsabilità sociale e inclusione attraverso Sport e Cultura.

Diffusi i dati dell'Osservatorio OICE/Informatica sulle gare pubbliche di ingegneria e architettura - settembre 2025. Una nota spiega che si conferma il trend di miglioramento rispetto al 2024, anno nero sui livelli del 2019: 1,7 mld (+26,6% sul 2024). In recupero la progettazione: 624,4 mln, +70,7% nei primi nove mesi. Si conferma il calo gli appalti integrati nei primi nove mesi 2025: -34,3% in valore. Per Giorgio Lupoi, presidente OICE, "Bene il segno di ripresa rispetto al tragico 2024, ma restano ancora molte le criticità, prima tra tutti l'equilibrio contrattuale".

— © Riproduzione riservata —

CREDITO FACILE PER LE PMI

ItaliaOggi **MILANO FINANZA**

CREDITO FACILE PER LE PMI

Come migliorare il proprio rating
Come si calcola il merito creditizio
La finanziabilità della start up
Il fondo centrale di garanzia Pmi
Dimostrare la sostenibilità del debito
Le alternative al credito bancario

In collaborazione con **GENERAL** **Weltix**

IN EDICOLA CON



A € 9,90

ACQUISTA SUBITO QUI LA TUA COPIA

